



ESU di PADOVA

*Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Provincia di Padova
Via San Francesco, 122 – 35121 Padova – Codice Fiscale e Partita IVA: 00815750286*

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Articolo 1. Oggetto della procedura

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di ESU di Padova (d'ora in poi Ente) ai sensi del d.lgs 209/2005 e s.m.i.
2. Il servizio di brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi, o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative.

Articolo 2. Remunerazione del broker e passaggio di portafoglio

1. L'incarico di cui trattasi non comporta, per l'Ente, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione. Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di Offerta economica. Le stesse saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere.
2. Per quanto concerne le coperture in essere, relative al contratto INCENDIO GALILEI con la ITAS Mutua, con scadenza 31/12/2028, le provvigioni sono quelle già previste in fase di stipulazione.
3. L'importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l'assunzione di polizze assicurative.
4. Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:
 - a) le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
 - b) le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati.
 - c) si precisa che, al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale dell'incarico di cui al presente affidamento, il broker uscente, per l'annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze assicurative nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dai presenti Obblighi contrattuali;
 - d) in ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull'Ente.

Articolo 3. Importo e durata del contratto

1. L'importo complessivo stimato per l'intera durata del servizio è quello offerto dalla ditta. Si tratta di un importo meramente indicativo che non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente.
2. La durata della concessione è di 48 mesi.
3. Con l'importo indicato nel punto 1 del presente articolo, si intendono interamente compensati tutti i servizi. Il servizio di brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi, o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative.
4. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.
5. La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento d'appalto per la stipulazione delle polizze assicurative.
6. Il broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto.
7. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l'espletamento del servizio non comporta rischi d'interferenza con il personale comunale; pertanto, tenuto conto anche che trattasi di prestazione di natura intellettuale, non si è proceduto alla redazione del documento di valutazione rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Articolo 4. Situazione assicurativa

1. Le polizze assicurative stipulate dall'Ente, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono di seguito elencate:
 - a) ALL RISK PROPERTY (di cui fabbricati storici e fabbricati)
 - b) ELETTRONICA
 - c) INFORTUNI
 - d) RC AUTO
 - e) PATRIMONIALE
2. Nel caso che ESU voglia attivare altre polizze assicurative oltre a quelle elencate, quali ad esempio quelle previste dall'art. 45 comma 7 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 5. Prestazioni oggetto del servizio

Il Broker si impegna a fornire supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

1. Identificazione, valutazione ed analisi delle situazioni di rischio (ed individuazione delle coperture occorrenti) che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio, con continuo monitoraggio dell'adeguatezza delle coperture, anche in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo e alle esigenze dell'Ente;
2. Impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato volto ad ottimizzare le protezioni attive e passive e limitare i costi a carico dell'Ente, comprendente le indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, i costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e quelli per la stima preventiva dei beni;
3. Monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture, valutazione del relativo rapporto costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, impostazione del programma assicurativo e personalizzato dell'Ente;
4. Assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure delle gare assicurative e predisposizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, dei disciplinari di gara e dei capitolati speciali d'appalto, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato, nonché assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale qualora richiesto dalla stazione appaltante. Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate all'individuazione delle compagnie di assicurazione;
5. Gestione dei sinistri attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di aggiudicazione del servizio, in collaborazione con gli uffici dell'Ente a ciò preposti, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e con obbligo di riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati.
6. Valutazione sull'apertura di sinistri di particolare complessità segnalati dall'Ente ed analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno, verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie. In caso di danno entro la soglia di franchigia prevista in polizza, il Broker dovrà esprimere una propria valutazione in merito, oltre che trasmettere copia della perizia redatta dal perito della compagnia assicurativa ed ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato;
7. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (comprese quelle in corso alla data di affidamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto) con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative soluzioni (es. recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia di Assicurazione) ogni oltre altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;
8. Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, in particolare:

- a. a favore di Amministratori e di dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, ivi compresa l'attività di formazione ed informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori rischio;
 - b. per convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché nella verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme di convenzione o del contratto e nell'individuazione degli obblighi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni dell'Ente;
 - c. rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- 9. Tempestiva trasmissione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e trasmissione delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
 - 10. Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Ente nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (es. apertura, riserva, contenzioso, ecc.) e creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Ente;
 - 11. Elaborazione di reports semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell'andamento della sinistrosità e dello stato dei sinistri aperti);
 - 12. Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente e a tale scopo dovrà pertanto essere garantito almeno un incontro annuale presso la sede comunale;
 - 13. Resa di pareri su questioni in materia assicurativa o attinente.

Articolo 6. Modalità di svolgimento dell'incarico

- 1. Il broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente.
- 2. Dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Ente assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

3. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente e non può impegnare l'Ente se non preventivamente autorizzato né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell'Ente.
4. L'Ente nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti la sussistenza del contratto di brokeraggio assicurativo e le generalità del Broker. Nel rapporto contrattuale instaurato il broker dovrà:
 - a. predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici dell'Ente per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti;
 - b. fornire tutta la consulenza ed assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi dell'Ente;
 - c. attenersi scrupolosamente alle direttive dell'Ente;
 - d. riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati.

Articolo 7. Obblighi

1. Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:
 - a. impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
 - b. svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
 - c. seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando adeguata assistenza di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
 - d. relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente;
 - e. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
 - f. avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative oltre ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo tale da consentire all'Ente di interromperle.
2. L'Ente si impegna a:
 - a. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;

- b. rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c. indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- d. fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Articolo 8. Responsabilità del broker

1. Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
2. Il broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi competenti.
3. Alla data di presentazione dell'offerta il broker dovrà aver stipulato, come da normativa vigente, un'idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali a garanzia della responsabilità professionale verso terzi nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali obbligandosi, in caso di aggiudicazione, di tenere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata del contratto e destinata al risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente.
4. Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Articolo 9. Conflitto di interessi

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 36/2023, il concorrente all'affidamento del servizio di committenza ausiliaria, sub specie di servizio di brokeraggio assicurativo, per la procedura di affidamento dei servizi assicurativi, sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e

indipendenza nel contesto della procedura d'appalto per la quale è stato affidato il servizio di committenza ausiliaria.

Articolo 10. Referente del broker

1. Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
2. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.
3. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
4. Il broker si impegna a:
 - a. garantire in tutti i giorni lavorativi la disponibilità per assistenza telefonica o mediante posta elettronica relativa a tutti i servizi oggetto del presente appalto;
 - b. mantenere opportuni contatti con i funzionari degli uffici competenti dell'Ente, al fine di verificare il buon andamento dei servizi.
 - c. garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità.

Articolo 11. Pagamento dei premi assicurativi

1. Nell'ambito della gestione delle polizze assicurative, l'Ente provvederà alla liquidazione dei premi (relativi a contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o rinegoziati) al Broker aggiudicatario previa comunicazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
2. Il Broker si impegna ad inviare gli originali delle polizze e delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente, pertanto il pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Ente. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella

rispettiva polizza, lo stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 12. Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di Responsabilità civile per negligenza ed errori professionali con un massimale di almeno € 2.500.000,00, così come prevista dal D. Lgs 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

Articolo 13. Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali ed applicazione delle penali

1. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica del Broker, l'Ente provvederà a formulare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, assegnando al broker un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
2. Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura del 0,7 per mille.
3. Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Ente si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
4. In ogni caso l'Ente si riserva di informare degli inadempimenti l'ISVAP e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
5. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso. Per il calcolo del superamento del 10% dell'importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni irrogate.
6. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al Broker secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. Se il Broker dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del

servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.